



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", come modificato e integrato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, ed in particolare l'art. 103, commi 1 e 2, recante "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 92 del 19 maggio 2015 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni ambientali, sul progetto "Riqualficazione Molo Polisettoriale. Nuova Diga Foranea di protezione del porto fuori rada – Tratto di Ponente" nel porto di Taranto;

CONSIDERATO che il decreto medesimo fissa in 5 anni il termine per la realizzazione del progetto, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta in data 13 giugno 2015;

VISTA l'istanza presentata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio con nota prot. n. 5872 del 20 maggio 2020, acquisita al protocollo 36877/MATTM del 21 maggio 2020, ed assegnata all'ufficio competente in data 16 settembre 2021, per la concessione di una proroga del termine temporale per realizzare l'opera di cui al citato decreto n. 92 del 19 maggio 2015;

VISTA la nota n. 100068/MATTM del 20 settembre 2021 trasmessa all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, per mero errore materiale, solo in data 23 giugno 2022, con la quale, nel comunicare l’accoglimento dell’istanza, la scrivente ha chiesto di procedere ad una serie di adempimenti ai fini dell’avvio dell’istruttoria;

VISTE le note n. 11376 del 23 agosto 2022, assunta al protocollo n. 106031/MITE del 2 settembre 2022, n. 12174 del 9 settembre 2022 assunta al protocollo n. 109503/MITE del 9 settembre 2022, e n. 12911 del 23 settembre 2022 assunta al protocollo n. 116014/MITE del 23 settembre 2022, con cui il proponente ha perfezionato l’istanza, precisando in particolare che la durata della proroga richiesta è pari a 7 anni a partire dal 29 giugno 2022, data di scadenza dell’atto a seguito dei provvedimenti legati allo stato di emergenza dovuto al “rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19”, ovvero fino al 29 giugno 2029;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza;

VISTA la nota prot. n. 116745/MITE del 26 settembre 2022, con la quale è stata avviata l’istruttoria presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere n. 342 del 24 ottobre 2022 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo n. 136465/MITE del 3 novembre 2022, nel quale è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal decreto n. 92 del 19 maggio 2015;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio n. 42196 del 25 novembre 2022, assunto al protocollo n. 147850/MITE del 25 novembre 2022, nel quale è stato espresso parere favorevole alla concessione della proroga richiesta;

CONSIDERATO che, come specificato nel parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, al quale si rinvia quale parte integrante del presente decreto, il concerto previsto dall’articolo 25, comma 2-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non comprende l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto non dovuta, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente, data l’applicazione, al caso in esame, del comma 1-septies dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che recita “*Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell’applicabilità della disciplina stabilita dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*”;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, n. 342 del 24 ottobre 2022, costituito da n. 15 pagine;

2. il parere del Ministero della cultura. n. 42196 del 25 novembre 2022, costituito da n. 7 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di proroga del termine di cui al decreto n. 92 del 19 maggio 2015, avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio,

DECRETA

Articolo 1

Proroga

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine di validità temporale del decreto di compatibilità ambientale n. 92 del 19 maggio 2015, è prorogato fino al 29 giugno 2029, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le condizioni previste nel decreto n. 92 del 19 maggio 2015.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto n. 92 del 19 maggio 2015.
3. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è comunicato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Puglia, alla Capitaneria di Porto di Taranto, alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, e alla Regione Puglia, la quale ne darà comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI


Gianluigi Nocco
GIANLUIGI NOCCO
Ministero della Transizione
Ecologica
Direttore Generale
16.01.2023 16:14:36
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca
Firmato digitalmente da

LUIGI LA ROCCA

CN = LA ROCCA

LUIGI

Q = MIBACT

C = IT

ID: 7438 – Porto di Taranto - Riquilificazione Molo Polisettoriale. Nuova Diga Foranea di Ponente. Tratto di MIBACT del porto fuori rada – Tratto

Proroga del decreto di compatibilità ambientale n. 92/2015